



COMUNE  
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL  
TERRITORIO**

Proposta n. 315 del 01/07/2025

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**N. 283 del 01/07/2025**

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER  
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
- MODIFICA REGOLAMENTAZIONE  
IN VIALE VIALE MILANO N. 9**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Premesso che** con l'atto n. 38 del 04/03/2025, la Giunta Comunale ha adottato alcune misure per gestire le occupazioni di suolo pubblico al fine di sostenere lo sviluppo economico, fra le quali la possibilità di occupare gli stalli di sosta e/o le "banchine stradali" che a fronte di installazione di pedane in legno, opportunamente segnalate e attrezzate, possono essere adibite a spazi sicuri per il posizionamento di tavoli;

**Vista** l'Ord. n. 623 del 16/12/2024 e ss.mm.ii., per la regolamentazione della sosta a pagamento in base a quanto dettato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 253 del 10/12/2024;

**Vista** l'Ord. n. 105 del 26/03/2025, successive modifiche e integrazioni, che istituisce su Viale Milano "ZONA A TRAFFICO LIMITATO STAGIONALE 2", ovvero che consente il transito ai soli mezzi di soccorso e pronto intervento in caso di emergenza.

**Vista** l'Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico Prot. n. 44634 del 01/07/2025, per l'attività presente in Viale Milano n. 9 denominata "NAIF";

**Dato atto che** il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, co. 14, come modificato dall'art. 1 co. 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, co. 2, art. 6, co. 1 e 2, art. 7, co. 1, art. 13, co. 3, art. 14, co. 2 e 3;

**Visti:**

- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;
- l'art.107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art.3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

– il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

di istituire, a far tempo dalla presente, le seguenti regolamentazioni:

***Periodo: dal 01 Luglio 2025 fino al 25 Agosto 2025***

**“BANCHINA STRADALE”**

**DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA,**

Sul **Viale Milano** trasformazione di mq. 25,00 su cui insistono **due stalli** per la sosta dei veicoli posti sul lato est in corrispondenza del civico n.9;

### **ORDINA INOLTRE**

che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica stradale e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;  
di sospendere, per il periodo e per la superficie citata nell'Autorizzazione Prot. n. 44634 del 01/07/2025, di sospendere le regolamentazioni di cui all'Ord. n. 623 del 16/12/2024 e ss.mm.ii.;

### **DISPONE**

- Che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente all'intestatario dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico rilasciata con Prot.n. 23619 del 28/03/24 e Prot.n. 23624 del 28/03/24, con l'intesa che lo stesso rimarrà l'unico responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;
- Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico con l'apposizione dei segnali stradali a cura degli autorizzati alla occupazione di suolo pubblico;
- Sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge;

### **COMUNICA**

- che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

LUIGI CIPRIANI / InfoCert S.p.A.

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*